

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 novembre 2022, n. 208

Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili. (23G00009)

(GU n.15 del 19-1-2023)

Vigente al: 3-2-2023

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, relativo alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e, in particolare, gli articoli 36 e 37, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72, concernente l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili, e la sua rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, effettuato a seguito delle richieste avanzate dalle aziende interessate;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'8 giugno 2021;

Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 28 luglio 2021 ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2022;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 17 maggio 2022;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Inserimento di nuovi acciai

1. La «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell'allegato II al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, e successive modificazioni, e' sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 novembre 2022

Il Ministro: Schillaci

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 55

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

«Sezione 6 Acciai inossidabili»

Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti.

Parte A

Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell'Unified Numbering System (UNS).

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte B

Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A.

Purche' siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'art.36 del DM 21 marzo 1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non e' dichiarato un limite percentuale nella tabella.

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO I

(articolo 1, comma 1)

«Sezione 6 Acciai inossidabili»

Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti.


Parte A

Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell'Unified Numbering System (UNS).

UNI EN 10088-1		AISI/ASTM		UNS	NOTE
Designazione numerica	Designazione alfanumerica				
1.4373	X12CrMnNiN 18-9-5	AISI	202	S20200	
1.4310	X10CrNi 18-8	AISI	301	S30100	
1.4325	X9CrNi 18-9	AISI	302	S30200	
1.4305	X8CrNiS 18-9	AISI	303	S30300	
----	----	AISI	303Se	S30323	
1.4301	X5CrNi 18-10	AISI	304	S30400	
1.4306	X2CrNi 19-11	AISI	304L	S30403	
1.4307	X2CrNi 18-9				
1.4303	X4CrNi 18-12	AISI	305	S30500	
----	----	AISI	308	S30800	
1.4401	X5CrNiMo 17-12-2	AISI	316	S31600	
1.4436	X3CrNiMo 17-13-3				
1.4404	X2CrNiMo 17-12-2	AISI	316L	S31603	
1.4432	X2CrNiMo 17-12-3				
		AISI	316N	S31651	
1.4571	X6CrNiMoTi 17-12-2	ASTM	Type 316Ti	S31635	
1.4541	X6CrNiTi 18-10	AISI	321	S32100	



1.4460	X3CrNiMoN 27-5-2	AISI	329	S32900	
1.4550	X6CrNiNb 18-10	AISI	347	S34700	
1.4006	X12Cr 13	AISI	410	S41000	
----	----	AISI	414	S41400	
1.4005	X12CrS 13	AISI	416	S41600	
1.4021	X20Cr 13	AISI	420	S42000	
1.4028	X30Cr 13				
1.4031	X39Cr 13				
1.4016	X6Cr 17	AISI	430	S43000	
1.4105	X6CrMoS 17	AISI	430F	S43020	
1.4057	X17CrNi 16-2	AISI	431	S43100	
1.4125	X105CrMo 17	AISI	440C	S44004	(*)
1.4542	X5CrNiCuNb 16-4	ASTM	Type 630	S17400	
1.4462	X2CrNiMoN 22-5-3	----	----	S31803	(**)
1.4590	X2CrNbZr 17	----	----	-----	(**)
1.4362	X2CrNiN 23-4	----	----	S32304	
		----	----	S32101	
1.4510	X3CrTi 17	----	----	-----	
1.4509	X2CrTiNb 18	----	----	S43940	
1.4521	X2CrMoTi 18-2	AISI	444	S43932	
		ASTM		S44400	
				S44500	
				S82441	
		AISI	440A	S44002	(***)
1.4876	X10NiCrAlTi 32-21	ASTM	Type 800	N08800	(****)
1.4526	X6CrMoNb17-1	ASTM	Type 436	S43600	
1.4611	X2CrTi 21	---	---	---	
1.4613	X2CrTi 24	---	---	---	



1.4618	X9CrMnNiCu 17-8-5- 2	---	---	---	
1.4547	X1CrNiMoCuN 20- 18-7			S31254	
				S82031	
				S82012	
				S31655	
1.4598					(⊖)
1.4062				S32202	

(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D. L' idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in acqua distillata e in olio d'oliva a 40°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.

(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente:

- ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;
- ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante D. In tal caso l' idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in olio di oliva a 40°C per 10 giorni.

(***) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di coltelleria ed oggetti da taglio.

(****) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici di bevande. L' idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.

(⊖) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente alla realizzazione di parti di componenti di valvole a contatto con acqua.



Parte B

Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A.

Purché siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'art.36 del DM 21 marzo 1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella.

Tipo	C %	Si %	Mn %	P %	S %	N %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Ti %	Altri elementi %
a	0,05 max	1,0 max	2,0 max	0,045 max	0,030 max	0,08- 0,20	22,0- 25,0	-	2,5- 3,5	-	4,5- 6,5	-	-
b	0,08 max	1,0 max	3,8- 7,5	0,045 max	0,015 max	0,05- 0,25	17,0- 18,0	1,5- 3,5	-	-	3,5- 5,5	-	-
c**	0,03 max	2,00 max	1,00 max	0,04 max	0,25- 0,35	-	17,0- 19,0	-	1,50- 2,50	-	-	-	-
d**	0,08 max	1,00 max	2,50 max	0,04 max	0,15- 0,35	-	17,5- 19,5	-	1,50- 2,50	-	0,75 max	-	-
e**	0,08 max	1,00 max	1,50 max	0,04 max	0,25- 0,35	-	16,0- 18,0	-	0,80- 1,70	-	0,50 max	-	-
f	0,010 max	0,50 max	0,50 max	0,040 max	0,030 max	0,015 max	13,75- 15,00	-	-	0,10- 0,30 #	-	0,05- 0,20 #	Sn 0,10- 0,25
g	0,010 max	0,50 max	0,50 max	0,040 max	0,030 max	0,015 max	16,00- 18,00	0,40 max	-	0,10- 0,25 #	0,40 max	0,05- 0,15 #	Sn 0,10- 0,50
h	0,020 max	1,00 max	1,00 max	0,040 max	0,006 max	0,025 max	19,00- 21,00	0,30- 0,60	-	0,30- 0,80 #	0,60 max	0,20 max #	-
i §	0,8- 0,95	0,35- 0,5	0,25- 0,4	0,4 max	0,03 max	-	17-18	-	1- 1,25	-	0,25 max	-	V 0,08- 0,12
l⌘	1,85- 1,95	0,40- 0,80	0,20- 0,50	0,03 max	0,03 max	-	19,00- 21,00	-	0,80- 1,20	-	-	-	V 3,80- 4,20 W 0,40- 0,80
m	Max 0,03	Max 1,00	Max 0,80	Max 0,040	Max 0,015	Max 0,030	20,00 24,00	0,30 0,80	Max 0,035	0,10 0,70	-	0,10 0,70	V 0,03- 0,50
n Ω	0,29- 0,38	Max 1,00	Max 1,00	Max 0,04	Max 0,015	0,13- 0,22	15- 16,5	-	-	-	-	-	-

*Ti, Nb si considerano in quantità minima tale da rispettare il criterio di stabilizzazione $(Ti+Nb) \geq 0,2+4(C+N)$

** A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante acqua distillata. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove di breve durata a caldo o a temperatura ambiente in acqua distillata a 100°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.

$(Nb+Ti) \geq 10(C+N)$

§ A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la produzione di coltelleria.

⌘ A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio siano destinati a componenti per la macinatura della carne.

Ω A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di oggetti da taglio da cucina e da tavola, destinati ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente.

